

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3151-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro dell'ambiente
e col Ministro per le politiche agricole**

(V. Stampato Camera n. 4104)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1998*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Roma il 12 febbraio 1997, si propone di rafforzare e di approfondire le relazioni tra i due paesi in materia economica, finanziaria, industriale e di cooperazione allo sviluppo.

Il preambolo dell'Accordo sottolinea il significativo contributo allo sviluppo ed all'economia del Brasile prestatato dalla collettività d'origine italiana che si è stabilita nel suo territorio da oltre un secolo e richiama espressamente il più ampio quadro dei rapporti tra le aree regionali di competenza, rispettivamente l'Unione europea ed il Mercato comune del Sud dell'America latina (MERCOSUR).

Nella parte prima dell'Accordo si pone in rilievo, tra l'altro, l'afflusso di investimenti diretti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarità tra enti ed imprese dei due paesi, conferendo una particolare priorità alla promozione di investimenti produttivi in Brasile da parte di imprese italiane pubbliche o private, favorendo in special modo il settore delle piccole e medie imprese e la costituzione di società miste. Richiamandosi poi alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, si individua un'ulteriore priorità nelle iniziative dedicate all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, incentivando soprattutto l'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

Nella parte seconda vengono individuati gli strumenti per promuovere tale cooperazione. In particolare, ciascuna parte contraente si impegna ad agevolare la promozione dell'esportazione su mercati terzi dei prodotti delle imprese miste stanziato sul proprio territorio e più in generale ad incentivare i progetti suscettibili di essere cofinanziati a carico di programmi di organismi finanziari internazionali o regionali.

Nella parte terza si definisce un quadro di coordinamento delle attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, precisando che sarà data una particolare attenzione alle iniziative brasiliane d'appoggio allo sviluppo che conterranno sull'appoggio di parte italiana. Si andranno soprattutto a privilegiare progetti di elevato contenuto sociale, iniziative volte allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale o particolarmente significative sotto gli aspetti di creazione di posti di lavoro, di esportazioni e della formazione.

Nella parte quarta dell'accordo vengono infine illustrati i meccanismi istituzionali. Relativamente ai meccanismi operativi, l'Accordo prevede infatti la costituzione di un Consiglio italo-brasiliano per la cooperazione economica, industriale, finanziaria ed allo sviluppo, presieduto dai rispettivi Ministri degli affari esteri, o da rappresentanti da loro delegati, che si riunirà possibilmente una volta l'anno con il compito di indicare le priorità da seguire, proporre progetti da realizzare, indicare gli strumenti finanziari da utilizzare, stimolare e coordinare le iniziative di cooperazione tra i due paesi. Si sottolinea inoltre la costituzione di un comitato imprenditoriale per la collaborazione congiunta, composto dai rappresentanti del-

le realtà economico-imprenditoriali dei due paesi, che lavorerà sotto l'egida del Consiglio.

L'Accordo in oggetto costituisce un aggiornamento ed un potenziamento dell'Ac-

cordo firmato a Roma dai due paesi il 17 ottobre 1989.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge.

BASINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

28 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 102 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.